

Comunicazione n. DI/98091427 del 27-11-1998

inviata al sig. ...

Oggetto: **Risposta a quesito**

Si fa riferimento alla nota pervenuta in data ..., con la quale la S.V., richiamando l'art. 23, comma 9, del regolamento n. 10629/1997 #¹, ha chiesto se il promotore possa essere cointestatario con un terzo (nel caso specifico, la propria convivente) di quote di un fondo comune di investimento.

Al riguardo, si evidenzia che la norma richiamata, che sanciva il "divieto di cointestazione" di contratti aventi ad oggetto valori o titoli, finalizzati alla prestazione di servizi di investimento, con qualunque soggetto diverso da quelli espressamente previsti (ossia il coniuge o i parenti e affini entro il quarto grado) non è più vigente, non essendo stata riprodotta nell'ambito delle regole di presentazione e comportamento nei confronti dell'investitore, di cui all'art. 82 del regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998 #², che ha sostituito l'art. 23 del regolamento n. 10629 dell'8 aprile 1997.

L'assenza di una previsione regolamentare al riguardo non esclude che il promotore debba comunque osservare eventuali disposizioni sull'argomento contenute nei codici di autodisciplina relativi alla propria attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale opera, nonché nel codice interno di comportamento di quest'ultimo soggetto, da considerarsi vincolanti ai sensi dell'art. 81, comma 1, del regolamento n. 11522/1998.

CONSOB
Luigi Capitani Fabrizio Tedeschi

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 30.4.1997* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 4/97*. La delibera n. 10629 sostituisce integralmente la delibera n. 5388 del 2.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 10629 è stato, da ultimo, integrato e modificato con delibera n. 11523 dell'1.7.1998, pubblicata nel S.O. n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 7/98*.

² La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 7/98*. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni.